



FOGLIO INFORMATIVO

CHERRY CREDIT ALTRI BONUS FISCALI EDILIZIA IMPRESE

- Credito Fiscale -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione sociale: Cherry Bank S.p.A.

Forma giuridica: Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Via San Marco 11 - 35129 Padova (PD)

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA: 04147080289

Numero REA: PD-376107 - Codice ABI: 03365.4 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Telefono: 049.8208411 - Fax: 049.8208401

Sito internet: www.cherrybank.it

Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:

Nome Cognome: _____

Ragione Sociale: _____

Iscrizione ad Albi o elenchi: _____

Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco: _____

Qualifica: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

E-mail: _____

LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CHERRY CREDIT ALTRI BONUS FISCALI EDILIZIA IMPRESE

IL CREDITO FISCALE

Il legislatore - con l'adozione del DL Rilancio, successivamente integrato e modificato - ha previsto diversi incentivi, sotto forma di credito di imposta riconosciuto in favore di imprese, condomini o privati, in caso di interventi di natura edilizia.

Tra essi vi sono:

I Crediti Altri Bonus Fiscali Edilizia

Interventi di riqualificazione energetica richiamati dall'art. 121, comma 2, DL Rilancio relativi:

a) al recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (cd. "**Bonus Recupero Patrimonio Edilizio**");

b) all'efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (cd. "**Ecobonus**");

c) all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (cd. "**Sisma Bonus**");



- d) al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. "**Bonus Facciate**");
- e) all'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (cd. "**Bonus Ristrutturazioni**");
- f) all'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (cd. "**Bonus Colonnine**").

La misura della detrazione e i tempi di compensazione del credito di imposta sono differenti, a seconda della tipologia di Interventi effettuati. Per i Crediti Altri Bonus Fiscali Edilizia sopra citati la detrazione varia dal 50% all'85% delle spese sostenute da ripartire in 10 o 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

IL PRODOTTO CHERRYCREDIT ALTRI BONUS FISCALI EDILIZIA IMPRESE

Con il Prodotto CherryCredit Altri Bonus Fiscali Edilizia, il Cliente cede *pro soluto* a Cherry Bank S.p.A. i Crediti Fiscali purché: (i) ciascun Credito Fiscale sia di valore nominale superiore ad Euro 10.000 (diecimila); e (ii) si verifichino nei termini previsti dal contratto, determinate condizioni sospensive previste nel contratto di cessione del credito, ottenendo da Cherry Bank S.p.A. il pagamento del corrispettivo in via anticipata rispetto ai tempi normativamente previsti per la fruizione della detrazione.

L'acquisto dei Crediti Fiscali da parte di Cherry avviene ai fini dell'utilizzo degli stessi sia in compensazione diretta – nei limiti della propria capienza fiscale – sia mediante cessione a terzi ai sensi del DL Rilancio.

Il Prodotto CherryCredit Altri Bonus Fiscali Edilizia è un prodotto rivolto alle Imprese.

Il contratto di cessione verrà concluso mediante scambio di corrispondenza e sottoscritto mediante firma elettronica qualificata. A tali fini, il Cliente dovrà essersi preventivamente munito di un dispositivo di firma elettronica qualificata che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

RISCHI TIPICI

In coerenza con l'essenzialità dei termini sottesi all'acquisto e preordinati al successivo utilizzo in compensazione dei Crediti Fiscali da parte di Cherry Bank, In caso di mancato avveramento di una o più delle condizioni sospensive in relazione al singolo credito fiscale, decorsi 5 mesi dalla sottoscrizione del contratto, Cherry Bank avrà diritto, ai sensi dell'art. 1457 c.c., di risolvere il contratto.

Cherry Bank, si riserva comunque, a sua esclusiva discrezione, a procedere comunque all'acquisto del Credito Fiscale le cui condizioni sospensive non si siano verificate nei termini previsti.

Nel caso in cui il Cliente non provveda a comunicare all'Agenzia dell'Entrate, secondo le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, l'opzione per la cessione del credito oppure per il contributo sotto forma di sconto, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che hanno dato diritto alla detrazione, o entro il diverso termine che risulterà previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, la cessione del Credito Fiscale non potrà perfezionarsi con riferimento alla prima annualità del credito fiscale maturato.

Nel caso in cui il Credito Fiscale, o il singolo SAL, sia di valore nominale pari o inferiore ad Euro 10.000 (diecimila) Cherry Bank avrà diritto di risolvere parzialmente il contratto di cessione del credito con riferimento a detto credito fiscale.

Nel caso in cui il valore nominale del Credito Fiscale superi l'ammontare massimo del valore nominale del Credito Fiscale dichiarato dal Cliente in sede di sottoscrizione del contratto di cessione del credito, Cherry Bank S.p.A. avrà il diritto di risolvere il contratto di cessione del credito con riferimento al singolo credito fiscale



interessato. A scanso di equivoci si specifica che restano ferme le cessioni di eventuali Crediti Fiscali maturati per ciascun SAL le cui condizioni sospensive (previste dal contratto di cessione del credito) si sono verificate anteriormente alla risoluzione del contratto.

Fatti salvi i termini di cedibilità stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente, per le cessioni che dovessero, per qualsiasi causa, perfezionarsi a partire dal 31 maggio e fino al 31 dicembre di ciascun anno, Cherry Bank non avrà alcun obbligo di acquisto relativamente alle rate di Crediti Fiscali in scadenza nell'anno in cui avviene la cessione, fermo restando l'obbligo di Cherry Bank all'acquisto delle rate annuali successive e con espressa salvezza delle cessioni di Crediti Fiscali anche a SAL già perfezionate.

La cessione del Credito Fiscale non può perfezionarsi e il Contratto potrà essere risolto da Cherry ove, entro la data di accettazione del Credito Fiscale sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, si verifichi qualsiasi evento pregiudizievole relativo a soggetti a qualunque titolo coinvolti / intervenuti in operazioni correlate al Credito Fiscale oggetto di cessione che determina l'applicazione del comma 4 dell'art. 122 bis del DL Rilancio introdotto dal DL Frodi.

Una volta divenuta efficace la cessione di ciascun Credito Fiscale e ricevuto il corrispettivo, il Cliente non potrà più intraprendere azioni nei confronti di Cherry Bank S.p.A. in relazione allo specifico Credito Fiscale.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al Cliente).

Di seguito riportiamo le condizioni economiche del Prodotto CherryCredit Altri Bonus Fiscali Edilizia Imprese:

| Condizioni Economiche | |
|---|--|
| Prezzo minimo di acquisto del Credito Altro Bonus Fiscale Edilizia. | 63,1% del valore nominale del Credito Fiscale. |

Calcolo esemplificativo del credito di imposta ottenuto in via anticipata:

- per i Crediti Fiscali rientranti nella categoria dei Crediti Altri Bonus Fiscali Edilizia, Cherry Bank S.p.A. pagherà al cliente 63,10 euro per ogni 100 euro di credito di imposta (pari al 63,1% del valore nominale del Credito Fiscale). Qualora il cliente ne sia sprovvisto dovrà munirsi di un dispositivo di firma elettronica qualificata il cui costo medio stimato di mercato è pari ad euro 40.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge n. 108/1996 relativo alla categoria di operazioni "Anticipi e sconti commerciali" può essere consultato sul sito internet all'indirizzo www.cherrybank.it, nella sezione dedicata alla "Trasparenza".



ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Di seguito riportiamo le altre condizioni economiche del Prodotto CherryCredit Altri Bonus Fiscali Edilizia Imprese:

| Altre spese da sostenere per i servizi prestati da soggetti terzi | |
|--|--|
| Spese di rilascio del Visto di conformità | Indica i costi relativi al visto di conformità dei dati relativi alla documentazione rilasciato da professionista di fiducia del Cliente che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, previsto dall'art.121 comma 1 ter lett. a) del DL Rilancio e successive modifiche e integrazioni. |
| Spese di Asseverazione | indica i costi di, asseverazione, validazione e quanto previsto dalla normativa per accedere ai benefici fiscali di cui all'art.121 co. 1 ter lett. b) del DL Rilancio e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti attuativi che il Cliente è tenuto a sostenere, avvalendosi di professionisti di sua fiducia. |
| Costo dell'acquisto della firma elettronica qualificata | Euro 40 (costo medio stimato di mercato). |
| Ulteriori costi | indicano gli eventuali costi correlati alle evidenze documentali e non relative al Credito Fiscale richieste dall'istituto di credito ai fini dello svolgimento dei controlli previsti dalla normativa vigente. |

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Cherry Bank avrà la facoltà di recedere dal contratto o sospendere l'esecuzione del contratto avente ad oggetto la cessione dei Crediti Fiscali senza che il Cliente possa pretendere alcunché a titolo di ristoro e/o indennizzo, qualora – anche in relazione alle finalità di utilizzo dei Crediti Fiscali da parte di Cherry a cui il contratto di cessione è preordinato – si verificasse un mutamento sostanziale:

- i)** delle disposizioni legislative, regolamentari o di vigilanza tempo per tempo vigenti; o
- (ii)** della relativa interpretazione da parte delle autorità competenti, che alteri la disciplina normativa, regolamentare e fiscale applicabile alla cessione dei Crediti Fiscali in maniera tale da:
 - a. rendere la cessione dei Crediti Fiscali irrealizzabile, ovvero meno conveniente in misura grave e sostanziale, sotto il profilo economico e commerciale per le Parti, tenuto conto altresì delle finalità perseguite con l'operazione di acquisto di Crediti Fiscali; ovvero
 - b. incidere in maniera sostanziale sulla validità ed efficacia del presente Contratto ovvero sulla utilizzabilità e successiva cedibilità dei Crediti Fiscali.



Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria o raccomandata A.R. all'indirizzo Cherry Bank S.p.A., Via San Marco n.11, 35129 Padova (PD), posta elettronica certificata all'indirizzo reclami@pec.cherrybank.it oppure e-mail all'indirizzo reclami@cherrybank.it o consegna manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al Cliente ricevuta datata e firmata). Alla ricezione del reclamo, l'Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo mediante comunicazione a mezzo e-mail/pec che verrà inoltrata all'indirizzo indicato dal Cliente nel reclamo oppure al contatto e-mail specificato nel presente Contratto.

L'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di sessanta (60) giorni dal ricevimento del reclamo. Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà:

a) adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), seguendo le modalità indicate all'indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it. Il ricorso all'ABF potrà essere presentato decorsi almeno 60 giorni e non oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca purché abbia ad oggetto la medesima contestazione ed in relazione a controversie di valore non superiore ai 200.000 euro, salvo che la richiesta rivolta all'ABF sia limitata al solo accertamento di diritti, obblighi e facoltà, prescindendo, in tal caso dal valore della stessa. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di euro 20,00 per contributo alle spese di procedura che, in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso, verrà rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all'autorità giudiziaria;

b) in ogni caso e indipendentemente dal ricorso alle procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, ricorrere all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, previa attivazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, quale condizione di procedibilità della domanda, di un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo: - all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario secondo le modalità indicate al seguente indirizzo www.conciliatorebancario.it; - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D. Lgs. 11/2010 s.m.i.). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. Presso ogni filiale della Banca e sul sito www.cherrybank.it il Cliente può trovare i seguenti documenti:

- Informativa sulle procedure di reclamo e sulle forme di composizione delle controversie;
- ABF in parole semplici;
- Conciliatore Bancario Finanziario - Regolamento di procedura per la mediazione;
- Conciliatore Bancario Finanziario - Brochure.

Assistenza Clienti

Il Cliente può contattare il servizio di assistenza attraverso la funzione di supporto *online* disponibile attraverso il servizio e-mail all'indirizzo cherrycredit@cherrybank.it.



GLOSSARIO

| | |
|---|--|
| Asseverazione | Indica l'asseverazione rilasciata al Cliente ai sensi dell'art. 121, comma 1 ter lett. b) del DL Rilancio come successivamente integrato e modificato. |
| Beneficiario dei Lavori | Indica il committente dell'Intervento. |
| Cliente | Indica l'Impresa che sottoscrive il contratto. |
| Cherry Bank S.p.A. | Indica Cherry Bank S.p.A. |
| Credito Altro Bonus Fiscale Edilizia | Indica il credito di imposta cedibile ai sensi dell'art. 121, comma 2, DL Rilancio e della normativa tempo per tempo vigente, afferente agli interventi di: a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. |
| Credito Fiscale | Indica un Credito Altro Bonus Fiscale Edilizia maturato in relazione ad un singolo Intervento o eventualmente maturato per singolo stato di avanzamento lavori (SAL), ed effettivamente spettante in capo al Cliente per cui è possibile procedere al corretto esercizio dell'opzione di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020 nel rispetto delle condizioni introdotte dal DL Frodi e successive modifiche intervenute. Qualora il Credito Fiscale sia un singolo SAL, quest'ultimo dovrà essere conforme alla misura prevista dalla normativa tempo per tempo vigente. |
| DL Frodi | Indica il D.L. n.157/2021, così come sostituito e confermato con Legge di Bilancio n. 234/2021 |
| DL Rilancio | Indica il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito con modifiche nella Legge n. 77/2020. |
| Impresa | Indica l'impresa che, a seconda dei casi, potrà essere il Beneficiario dei Lavori ovvero il soggetto ha eseguito o deve eseguire l'Intervento da cui sorgerà il diritto allo Sconto sul Corrispettivo ovvero alla cessione in capo al Beneficiario dei Lavori e, conseguentemente, il Credito Fiscale in favore dell'Impresa. |
| Intervento | Indica uno degli interventi edilizi di cui all'art. 121 DL Rilancio. |
| Portale | Indica la piattaforma informatica messa a disposizione da Cherry Bank S.p.A., ove il Cliente carica la documentazione relativa all'Intervento e mediante la quale si conclude il contratto di cessione del credito. |
| Prodotto CherryCredif Altri Bonus Fiscali Edilizia Imprese | Indica il prodotto descritto nell'ambito del presente foglio informativo. |
| Sconto sul Corrispettivo | Indica il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, applicato in |



| | |
|----------------------------|--|
| | favore del Beneficiario dei Lavori, su opzione dello stesso, dall'Impresa ai sensi dell'art. 121 DL Rilancio. |
| Visto di conformità | Indica il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui all'art. 121, comma 1ter lett a), DL Rilancio e successive modifiche e integrazioni. |